

RAE

Rivista di Diritto Ellenico

*Review of Hellenic Law*

VII/2017

# NOMOS ΒΑΣΙΛΕΥΣ

La regalità del diritto in Grecia antica

Università di Verona -Dipartimento di Scienze Giuridiche  
Verona, 19-20 maggio 2016

*a cura di*

Carlo Pellosò



Rivista di Diritto Ellenico / *Review of Hellenic Law*

Pubblicazione periodica annuale

Registrata presso il Tribunale di Alessandria al n. 2/13 (31 maggio 2013)

Direttore responsabile: Lorenzo Massobrio

© Edizioni dell'Orso S.r.l.

Via Rattazzi 47 – 15121 Alessandria (Italia)

Tel. ++39-0131-25.23.49 – Fax ++39-0131-25.75.67

E-mail: [info@ediorso.it](mailto:info@ediorso.it) – <http://www.ediorso.it>

Stampata da Digital Print S.r.l. in Segrate (MI)

per conto delle Edizioni dell'Orso

*È vietata la riproduzione, anche parziale, non autorizzata, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche a uso interno e didattico. L'illecito sarà penalmente perseguibile a norma dell'art. 171 della Legge n. 633 del 22.IV.1941*

*No part of this volume may be reproduced, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, or otherwise. Offences will be prosecuted according to Law n. 633 of 22.IV.1941, art. 171*

ISSN 2239-6675

ISBN 978-88-6274-905-3

## La donna e la trasmissione patrimoniale nelle società greche: l'anomalia ateniese\*

Che nel trattare del ruolo della donna greca nella trasmissione patrimoniale ci si basi soprattutto sul caso ateniese (come si riscontra, ad esempio, anche nella recente sintesi di Barbara Levick nel *Companion to Women in the Ancient World* del 2012)<sup>1</sup> è un fatto pressoché inevitabile, data la ben più ampia documentazione di cui si dispone sulla situazione di questa polis. E tuttavia c'è un rischio a cui si va incontro in tal modo e che non sempre viene adeguatamente sottolineato, far passare come emblematica una situazione, quale quella ateniese, che in realtà risulta tutt'altro che tipica nell'ambito del variegato mondo greco.

Sui forti limiti che caratterizzano la condizione femminile ad Atene non sembrano esserci dubbi. La donna ateniese è per la legge una perpetua minore, che ha costantemente bisogno di un *kyrios*, e ha la facoltà di effettuare transazioni economiche solo fino a un importo di entità alquanto modesta, il costo di un medimno di orzo (Isae., *De Arist.* X.10), vale a dire una somma, tra le 3 e le 6 dracme, equivalente grosso modo al salario di alcuni giorni di un manovale e sufficiente forse alla spesa settimanale che la donna faceva al mercato<sup>2</sup>: una limitazione che, come è stato opportunamente sottolineato, vi è motivo di pensare che nella pratica non fosse sempre rigidamente rispettata, ma che comunque, a giudicare dalla parodia che ne fa Aristofane (*Eccl.* 1024-1025: nella situazione capovolta della polis dominata dalle donne è l'uomo a non poter gestire una somma superiore al costo di un medimno di orzo), doveva essere piuttosto radicata e familiare all'opinione pubblica ateniese<sup>3</sup>. Anche per quanto riguarda il problema della trasmissione dei beni, su cui siamo ben informati – è doveroso ricordare – grazie a un tipo di documentazione,

\* Il presente lavoro, che è stato oggetto di un seminario tenuto presso l'École des Hautes Etudes en sciences sociales di Parigi il 17 febbraio 2014, costituisce una versione ampliata e aggiornata di un contributo pubblicato nel 1997 (GALLO, 1997, p. 67-78).

<sup>1</sup> LEVICK, 2012, p. 96-106.

<sup>2</sup> Sulla norma citata da Iseo cfr. l'ampia analisi di KUENEN-JANSSENS, 1941, p. 199 ss., secondo cui il limite in questione non era valido se la donna era assistita dal *kyrios*; per una diversa e più probabile interpretazione cfr. invece DE STE. CROIX, 1970, p. 174; SCHAPS, 1979, p. 52 ss.

<sup>3</sup> Che la norma in questione non fosse sempre rispettata è persuasivamente sottolineato da HARRIS, 1992, che richiama al riguardo la testimonianza di un *horos* (n. 114 A in FINLEY, 1952), nonché quella di Demosth., *C. Spud.* XLI.9.

quale l'oratoria giudiziaria del IV secolo, che è riferibile soprattutto ai ceti abbienti, le limitazioni risultano evidenti, ma appaiono comunque necessarie alcune precisazioni in proposito. Anzitutto, il caso ateniese non fa eccezione al modello, comune a tutte le società greche, della cosiddetta 'devoluzione divergente', per usare la definizione di Jack Goody, vale a dire alla pratica di trasmissione dei beni sia agli uomini che alle donne, ed è inesatto sostenere, come si trova talvolta affermato, che la donna ateniese sia di norma esclusa dall'eredità paterna a meno che non sia l'unica erede (il modello della «residual femal inheritance» secondo la definizione degli antropologi anglosassoni)<sup>4</sup>. Ad Atene, come in altri contesti sociali, il trasferimento di beni paterni alle figlie, anche se in misura nettamente minore in confronto ai figli maschi (che, per giunta, sono gli unici ad aver diritto all'eredità materna), avviene infatti al momento del matrimonio attraverso la dote, che è l'elemento fondamentale – si potrebbe dire la garanzia – di quel vero e proprio contratto che si stipula in tale occasione tra il padre della sposa e il marito e che distingue il matrimonio legittimo da una semplice convivenza con una concubina. Quanto alla composizione della dote, non c'è dubbio che a costituirla fossero soprattutto quelli che gli oratori chiamano beni «invisibili», e cioè somme monetarie, come è tra l'altro suggerito dalla frequente abitudine dei ricchi ateniesi (attestata a partire dal IV secolo dai numerosi *horoi* ipotecari) di ipotecare i loro possedimenti fondiari proprio per dare in dote una somma di denaro alle figlie. Ciò comunque non significa che, come talvolta si sostiene, vi fossero delle limitazioni legali al trasferimento anche di beni «visibili», quelli immobiliari, il cui possesso sarebbe stato interdetto alle donne<sup>5</sup>. Che vi fosse un impedimento del genere è infatti chiaramente smentito non solo dall'assenza di testimonianze in proposito, ma anche dai pochi casi che si conoscono di proprietà immobiliari assegnate in dote (cfr. Isae., *De Dic.* V.26: una *synoikia* del valore di 40 mine; ps. Demosth., *In Steph.* I XLV.28: una *synoikia* del valore di 100 mine).

Ma se la donna riceve una quota di eredità, che può comprendere anche beni immobiliari, quali sono allora le limitazioni a cui si accennava prima? Il fatto è che la donna ateniese, pur essendo nominalmente titolare della dote, che è sempre designata come qualcosa che appartiene per l'appunto a lei, non è effettivamente proprietaria dei beni dotali, perché, per la sua minorità giuridica, non ne ha la piena disponibilità. Il problema di fondo è dunque l'inca-

<sup>4</sup> Per la definizione di «diverging devolution» cfr. GOODY, TAMBIAH, 1973, p. 17. Per la presunta esclusione della donna ateniese dalla successione ereditaria cfr., ad esempio, CANTARELLA, 1987, p. 47.

<sup>5</sup> Per la tesi secondo cui le donne non avrebbero potuto possedere proprietà immobiliari cfr., ad esempio, SCHAPS, 1979, p. 4 ss.; *contra* cfr. FOXHALL, 1989, p. 33.

pacità legale, che preclude alla donna la possibilità di amministrare proprietà immobiliari o somme monetarie (ad esempio, contraendo ipoteche o facendo prestiti), nonché la facoltà di fare testamento (le presunte testimonianze in senso contrario non sono affatto probanti, come ha ben dimostrato Harrison)<sup>6</sup>. La gestione della dote, si tratti di somme monetarie o di proprietà immobiliari, spetta in ogni caso al *kyrios*, il marito, che, purché assolva al dovere di provvedere al mantenimento della consorte, ne può disporre con notevole libertà, anche a suo vantaggio, benché non sia affatto sicuro che, come talvolta si trova affermato, la dote possa essere persino confiscata per un debito da lui contratto<sup>7</sup>. È ben noto il carattere ambiguo e sfuggente del concetto di proprietà nel diritto greco: se comunque si considera la definizione aristotelica secondo cui la proprietà è caratterizzata essenzialmente dalla facoltà di alienare un bene attraverso la vendita o la donazione (*Rhet.* 1361 a 21), è evidente che la donna ateniese non può ritenersi effettiva proprietaria della dote che le viene corrisposta. Ciò però non significa che effettivo proprietario ne sia il marito, dal momento che neppure costui ha un diritto assoluto sui beni dotali. Lo si ricava con chiarezza da una norma che sembra garantire alla moglie una certa tutela dal punto di vista economico: in caso di divorzio (e non vi sono motivi per ritenere che la regola non si applichi quando il divorzio avviene per adulterio della consorte) il marito è tenuto a restituire la dote al precedente *kyrios*, che può altrimenti avviare un'azione giudiziaria finalizzata al recupero dei beni dotali e anche alla riscossione degli interessi, e ha il dovere di utilizzare i beni in questione per un eventuale nuovo matrimonio della donna (un caso, a quanto pare, abbastanza frequente, almeno tra i ceti elevati di Atene)<sup>8</sup>. La moglie, con la facoltà che ha di divorziare (una scelta, va sottolineato, che non sembra fosse oggetto di alcun discredito sociale)<sup>9</sup>, può perciò incidere in misura notevole sull'economia del gruppo familiare, ed è verosimile che ciò assicurasse anche un certo potere di fatto alla donna, soprattutto se di condizione assai abbiente e quindi provvista di beni dotali cospicui: le frequenti allusioni delle fonti letterarie alla situazione infelice di coloro che sposano donne di status economico più elevato e diventano in questo modo schiavi della dote non hanno, evidentemente, un carattere puramente convenzionale e

<sup>6</sup> HARRISON, 1968=2001, p. 158.

<sup>7</sup> Per questa tesi cfr. SCHAPS, 1979, p. 75, che adduce in proposito la testimonianza di ps. Demosth., *In Everg. et Mnes.* XLVII: *contra* cfr. FOXHALL, 1989, p. 35.

<sup>8</sup> Che il marito fosse tenuto a restituire la dote anche in caso di adulterio della moglie è per lo più ammesso: in proposito cfr., tra l'altro, NOREÑA, 1998, p. 19 ss., HARRISON, 1968=2001, p. 58. Poco convincenti risultano i dubbi sollevati al riguardo da SCHAPS, 1979, p. 83. Per gli interessi dovuti nella restituzione della dote cfr. Demosth., *In Aph. I* XXVII.1 e 17; ps. Demosth., *In Neaer.* LIX.52. Sulla frequenza dei nuovi matrimoni cfr. THOMPSON, 1972, p. 211 ss.

<sup>9</sup> In tal senso cfr. ROSIVACH, 1984, p. 202. Diversamente cfr. CANTARELLA, 1987, p. 197.

topico<sup>10</sup>. L'obbligo di restituzione della dote è poi altresì previsto nel caso in cui una moglie muoia senza lasciare figli.

Limitazioni ancor più nette si riscontrano poi nel ben noto caso dell'epiclera, la donna che, non avendo fratelli, è l'unica erede del patrimonio familiare e che è soggetta a una normativa specifica che risale con ogni probabilità a Solone<sup>11</sup>. Oltre che dall'incapacità giuridica di disporre dei beni dotali, che deve semplicemente trasmettere ai propri discendenti maschi (i veri eredi del patrimonio), la sua condizione è infatti caratterizzata anche dall'esistenza di vincoli particolarmente rigidi nella scelta del marito: nel caso in cui il padre muoia senza lasciare figli adottivi, la legge, al fine di salvaguardare l'interesse del gruppo familiare a che il patrimonio non finisca in mani estranee, obbliga l'ereditiera a sposare il parente più prossimo dal lato paterno (di norma, il fratello del padre) e, qualora l'epiclera sia già sposata senza figli, conferisce a costui la facoltà di interrompere il matrimonio con l'afèresi (un caso abbastanza frequente a giudicare da Isae., *De Pyrrh.* III, 64)<sup>12</sup>. Diversamente da quanto si trova spesso affermato, la posizione dell'epiclera mi sembra perciò ancor più debole di quella delle altre mogli: è vero che il marito è tenuto a rispondere della sua gestione della dote ai figli, una volta che hanno raggiunto la maggiore età, ma d'altra parte, essendo anche il parente più prossimo, non è soggetto al rischio maggiore a cui sono esposti gli altri *kyrioi*, quello di restituire i beni dotali al precedente *kyrios* della donna. Si comprende facilmente come la procreazione di figli, che costituisce la finalità essenziale del matrimonio ateniese – lo si sottolinea esplicitamente, infatti, nel contratto matrimoniale tra lo sposo e il padre della donna –, fosse ancor più importante nel matrimonio dell'ereditiera, la quale ha il compito precipuo di assicurare una discendenza al gruppo familiare per trasmettere il patrimonio, e in questa chiave va probabilmente interpretata (e non come una misura atta a favorire l'amore coniugale in un matrimonio imposto per legge) una curiosa norma attribuita a Solone che obbligava il marito dell'epiclera ad avere rapporti sessuali con la moglie almeno tre volte al mese (Plut., *Sol.* 20.4)<sup>13</sup>. Certo, anche in questo caso vi è motivo

<sup>10</sup> Per i riferimenti al riguardo cfr. SCHAPS, 1979, p. 76. Si può del resto ricordare che alla base del progetto platonico di abolire le doti nella polis ideale delle *Leggi* vi è anche, per l'appunto, l'intento di evitare «l'abietta e servile schiavitù dei mariti» (Plato, *Legg.* 774 c).

<sup>11</sup> Sull'epiclera cfr., tra l'altro, SCHAPS, 1979, p. 32 ss.; LEDUC, 1990, p. 296 ss.; HARRISON, 1968=2001, p. 139 ss.

<sup>12</sup> Sull'afèresi dell'epiclera cfr., tra l'altro, BISCARDI, 1982, p. 108 ss.=2017, p. 87 ss.; HARRISON, 1968=2001, p. 11-12. Dubbi sull'esistenza della procedura in questione sono espressi da MAFFI, 1990, p. 21 ss., ove viene proposta una diversa interpretazione di Isae., *De Pyrrh.* III.64; *contra* cfr. LEPRI SORGE, 1990, p. 37 ss. A favore dell'interpretazione tradizionale del passo in questione cfr. anche COBETTO GHIGGIA, 2012, p. 133 ss.

<sup>13</sup> Cfr. PICCIRILLI, 1977, p. 227-228.

di pensare che, come ha opportunamente sottolineato Barbara Levick sulla base di Aristofane (*Vesp.* 583-586), nella pratica corrente la normativa potesse essere disattesa o applicata in maniera assai più flessibile, il che rimanda a un problema di fondo nello studio della condizione femminile (che, del resto, si pone anche per altri contesti storici) quale lo scarto tra il rigore astratto della legge e la realtà quotidiana<sup>14</sup>.

Ora, questa situazione che ho sommariamente delineato e che riguarda l'Atene classica si può considerare paradigmatica per definire la condizione della donna greca? A me sembra che la risposta debba essere senz'altro negativa. Come vanno infatti le cose nel resto del mondo greco? Certo, l'evidenza disponibile, che è per lo più costituita da epigrafi di età ellenistica, è di gran lunga più limitata rispetto a quella di Atene, ma consente comunque di ricavare un'indicazione abbastanza chiara: in varie società greche le donne gestiscono proprietà immobiliari, amministrano somme monetarie, possono fare testamento e intervengono nelle transazioni ipotecarie così come negli affrancamenti di schiavi (basti ricordare a tale proposito la testimonianza fornita dalle manomissioni delfiche, il più grosso *corpus* di cui disponiamo, ove, tra i documenti anteriori alla metà del II secolo a.C., si registra l'intervento di donne in oltre il 25% dei casi, mentre una percentuale di poco inferiore si riscontra tra le manomissioni individuali di Butrinto), insomma, a differenza delle ateniesi, sembrano avere spesso la piena disponibilità dei beni loro assegnati in eredità e dote, e non di rado agiscono senza l'intervento di un *kyrios* (soprattutto, ma non solo, nella regioni della Grecia centrale e settentrionale)<sup>15</sup>. Gli esempi che si possono richiamare al riguardo sono numerosi e ben noti, e non è qui ovviamente il caso di enumerarli<sup>16</sup>. Mi limito a sottolineare un solo aspetto, e cioè che non tutte le testimonianze in questione risalgono all'epoca ellenistica, allorché, secondo una diffusa tesi, si sarebbero avvertiti gli effetti

<sup>14</sup> Cfr. LEVICK, 2012, p. 100. Per un altro contesto storico, quello dell'Inghilterra della prima età moderna, in cui, in merito al ruolo della donna nella trasmissione patrimoniale, si riscontra un analogo scarto tra il rigore della legge e la realtà quotidiana cfr., ad esempio, ERICKSON, 1993, con le osservazioni di CHURCHES, 1998, p. 165 ss., la quale insiste sul fatto che a essere oggetto delle rigide limitazioni legali erano soprattutto le donne di elevata condizione sociale.

<sup>15</sup> Per il dato relativo alle manomissioni delfiche cfr. SCHAPS, 1979, p. 7; per Butrinto ove però la maggior parte delle manomissioni viene fatta da più persone congiuntamente, cfr. CABANES, 1976, p. 408; in genere sulle manomissioni femminili cfr. ROCCA, 2012, p. 247 ss. In questo caso, tuttavia, non è possibile fare un confronto con la situazione ateniese, come talvolta si pretende (cfr., ad esempio, DE STE. CROIX, 1970, p. 275), perché gli unici testi disponibili al riguardo per Atene sono le cosiddette *phialai eleutherikai*, che sono documenti ben diversi dalle liste di manomissione: in proposito cfr. SCHAPS, 1979, p. 9. Sul ruolo del *kyrios* al di fuori di Atene cfr. BEASLEY, 1906, p. 249 ss.; SCHAPS, 1979, p. 48 ss.

<sup>16</sup> In proposito cfr., tra l'altro, SCHAPS, 1979, p. 53 ss., 84 ss.; GRANDINETTI, 2011 a, p. 497 ss., con riferimento anche a un'epigrafe di Corcira di recente pubblicazione (*SEG* LIII.503).

di una maggiore emancipazione femminile<sup>17</sup>. Penso, ad esempio, a due iscrizioni della metà del IV sec. rispettivamente di Olinto (*SEG XXXVIII.670*) e di Anfipoli (*SEG XLI.557*), delle quali l'una attesta l'acquisto di un'*oikia* da parte di una donna (a quanto pare senza la presenza di un *kyrios*) e l'altra la vendita di una proprietà immobiliare ad opera di una madre e dei suoi figli, che non sembrano svolgere alcuna funzione di *kyrieia* nei suoi confronti<sup>18</sup>. Un altro esempio che si può citare in proposito è quello di una ben nota iscrizione di Tegea del 324 (TOD, 1948, nr. 202, ll. 4-9, 48-57), nella quale, tra i beni confiscati agli esuli che ora devono far ritorno in seguito al decreto di Alessandro, si distinguono i *patroia*, a cui hanno diritto sia uomini che donne, dai *matroia*, a cui hanno diritto solo le figlie *epikleroi* o quelle che li hanno ereditati dai fratelli<sup>19</sup>.

Che le differenze in questione non siano sempre da collegare a presunti cambiamenti intervenuti in età ellenistica, come spesso si sostiene, può essere del resto confermato da due casi che risultano un po' meglio documentati e che consentono (soprattutto il secondo) un più puntuale confronto con la situazione ateniese, quelli di Sparta e di Gortina. Non c'è ovviamente bisogno che mi dilunghi sulla peculiarità della condizione della donna a Sparta, che, ampiamente enfattizzata dalle fonti antiche, è stata più volte analizzata negli studi moderni (basti ad esempio pensare ai lavori di Paul Cartledge e di Sarah Pomeroy, per citarne solo alcuni)<sup>20</sup>. Ma qual è la situazione per quanto riguarda in particolare il problema della trasmissione dei beni? Che sia nettamente diversa da quella ateniese si ricava con sufficiente chiarezza già da un ben noto passo della *Politica* aristotelica (1270 a, 11-31), che costituisce la nostra fonte principale in proposito. Nello stigmatizzare l'eccessiva libertà delle donne spartane, che, a differenza degli uomini, godrebbero di una vera e propria anarchia, il filosofo attribuisce infatti loro un ruolo di particolare rilievo anche in campo economico: dopo che a Sparta, è detto nel passo, si è permesso di donare o di lasciare il eredità il *kleros* senza alcun vincolo, a causa dell'usanza di assegnare ingenti doti, nonché del gran numero di *epiklere*, che i padri possono ora dare in matrimonio a chi vogliono (una facoltà, sottolinea Aristotele, che, in assenza del padre, è esercitata dal *kleronomos*,

<sup>17</sup> Cfr., ad esempio, FINLEY, 1952, p. 78, il quale, in riferimento a situazioni diverse da quella ateniese, sottolinea che «Hellenistic Greece saw a loosening of the severe restrictions under which women were placed in the classical period», generalizzando così a tutto il mondo greco la condizione della donna ateniese.

<sup>18</sup> Iscrizione di Olinto: HATZOPOULOS, 1988, p. 19 ss.. Iscrizione di Anfipoli: HATZOPOULOS, 1991, p. 24 ss. Sui testi in questione cfr. anche GRANDINETTI, 2011 b, p. 590 ss.

<sup>19</sup> Per questa interpretazione, che appare più probabile di quella corrente, secondo cui ai *patroia* avrebbero diritto solo i maschi, cfr. BENCIVENNI, 2003, p. 83, con i riferimenti alla bibliografia sul testo in oggetto.

<sup>20</sup> Cfr. CARTLEDGE, 1981, p. 84 ss.; POMEROY, 2002.



con ogni probabilità il parente più prossimo), si sarebbe creata una forte spe-requazione nella distribuzione della proprietà fondiaria e circa i due quinti di tutte le terre sarebbero nelle mani delle donne<sup>21</sup>. Non è qui il caso di soffer-marsi sul complesso e dibattuto problema, che emergerebbe anche da questa testimonianza, delle presunte trasformazioni nel diritto ereditario intervenute a Sparta nel corso del IV secolo<sup>22</sup>. Quello che mi interessa sottolineare è che, come si desume dall'analisi aristotelica (ed è suggerito altresì da Herodot., 6.67.4), l'epiclera spartana, a differenza dell'ateniese, può essere data in ma-trimonio anche al di fuori dell'ambito parentelare, e soprattutto che la donna è, a quanto pare, effettiva proprietaria dei beni fondiari che riceve in eredità o in dote (altrimenti non si giustificerebbe l'insistenza del filosofo sull'*anesis* delle spartane), un'indicazione che appare del resto confermata dai riferimenti delle fonti a donne, non solo di famiglia reale, di cui si sottolinea la personale ricchezza: si pensi ad esempio all'allusione in Plutarco (*Agis* 7.5) alle don-ne ricche che si opponevano al tentativo riformatore di Agide IV perché non volevano rinunciare agli onori e al potere di cui godevano. Insomma, sulla diversità rispetto alla situazione ateniese non sembrano esserci dubbi, ed è lo stesso passo aristotelico a fornire una chiave di lettura della peculiarità della condizione femminile a Sparta, per il collegamento che il filosofo istituisce tra l'eccessiva libertà delle donne e il frequente impegno degli uomini in spe-dizioni militari: in una società guerriera e con un corpo civico assai ristretto quale è quella spartana, nella quale l'elemento maschile è esposto a continue contrazioni numeriche per le perdite in guerra (dal che deriva altresì l'elevato numero di epiclere sottolineato da Aristotele), la donna viene in effetti a rap-presentare l'elemento di stabilità e di continuità nei rapporti patrimoniali, il titolare di fatto del patrimonio familiare, e ciò contribuisce a spiegare anche la presenza di un curioso e raro istituto che è attestato per Sparta da Polibio (12.6 b.8) quale la poliandria (che, è bene ricordare, presuppone sempre la capacità patrimoniale della donna)<sup>23</sup>.

E veniamo alla testimonianza del ben noto 'codice' di Gortina, che, benché per vari aspetti problematica (tanto è vero che è stata oggetto di un vivace dibattito anche in anni recenti)<sup>24</sup>, risulta comunque di indubbio interesse ai fini del tema qui in discussione. Ebbene, al di là di alcune eccessive soprav-

<sup>21</sup> Sul passo in questione cfr. l'ampia analisi di HODKINSON, 2000, p. 95 ss.

<sup>22</sup> Sul problema cfr., tra l'altro, HODKINSON, 2000, p. 96 ss., il quale ritiene che vi sia una sostanziale concordanza tra la testimonianza aristotelica e quella di Herodot., 6.57.4 sulla *pa-troiouchos* spartana.

<sup>23</sup> In proposito cfr. PICCIRILLI, 1978, p. 936 ss.

<sup>24</sup> Si veda in particolare il dibattito svoltosi tra due specialisti del 'codice' quali Gagarin e Maffi: cfr. GAGARIN, 1994, p. 61 ss.; MAFFI, 1997; MAFFI, 2003, p. 181 ss.; GAGARIN, 2008, p. 5 ss.; GAGARIN, 2012 a, p. 57 ss.; GAGARIN, 2012 b, p. 73 ss.; MAFFI, 2012, p. 93 ss.

valutazioni del ruolo della donna gortinia (è stato giustamente affermato che «il fantasma bachofeniano del matriarcato continua ad aleggiare su Gortina, bilanciato dai sussulti emancipazionisti di chi vede nel codice i prodromi del movimento di liberazione delle donne») <sup>25</sup>, penso che una cosa si possa senz'altro dire, e cioè che anche in questo caso si tratta di una situazione nettamente diversa da quella ateniese. Quali ne sono, in breve, le caratteristiche principali? Non esiste a Gortina una dote nel senso comune del termine, ma in occasione del matrimonio il padre può fare alla figlia un dono nuziale che non superi la quota ereditaria che le spetta (*IC.IV.72*, col. IV, *ll.* 48-51) <sup>26</sup>: la figlia ha infatti diritto in ogni caso a una parte dell'eredità paterna, che ammonta a un terzo in confronto ai due terzi degli eredi maschi ed è costituita da beni pertinenti alle proprietà rurali (mentre le case di città vanno ai maschi), ma ha altresì diritto ai beni materni, che, è detto nel testo, «saranno divisi allo stesso modo che è stato indicato per il padre» (*IC.IV.72*, col. IV, *ll.* 44-46) <sup>27</sup>. Esiste anche qui la figura dell'ereditiera, la cosiddetta *patrouchos*, la donna che, in mancanza di fratelli, è l'unica erede del patrimonio familiare, ma la sua condizione, sebbene non così radicalmente diversa da quella dell'*epikleros* ateniese come viene talvolta rappresentata, appare certamente caratterizzata da minori limitazioni in confronto all'altra. Anzitutto, nel caso in cui il padre non abbia fratelli e quindi nipoti per parte di fratelli (gli unici membri del gruppo parentelare che la legge prevede come mariti dell'ereditiera), la donna può scegliere di sposare chi desidera purché all'interno della sua tribù (*pyla*), ma – ed è questo l'aspetto più rilevante – ha anche la facoltà di rifiutare il marito che la legge prevede, e in tale evenienza ha luogo una divisione del patrimonio familiare tra i due mancati sposi nella quale l'ereditiera ha comunque la parte più significativa (*IC.IV.72*, col. VII, *l.* 52-col. VIII, *l.* 5). Per giunta, se l'ereditiera è già sposata, può interrompere di sua iniziativa il matrimonio (*IC.IV.72*, col. VIII, *ll.* 20 ss.) – una facoltà che ad Atene, come si è visto, spetta unicamente al parente più prossimo –, e va ancora ricordato che la *patrouchos* che riceve un'eredità gravata da debiti ha il diritto di ipotecare e anche di vendere le sue proprietà per saldare il debito (*IC.IV.72*, col. IX, *ll.* 3-5). Ma la donna gortinia è sottoposta o meno al controllo di un *kyrios*? Il problema, come si sa, è stato ampiamente dibattuto e non è qui il caso di affrontarlo in dettaglio <sup>28</sup>. Mi limito a

<sup>25</sup> Cfr. DI LELLO FINUOLI, 1991, p. 228.

<sup>26</sup> Per la tesi secondo cui la norma in questione costituirebbe un'innovazione del 'codice' cfr. GAGARIN, 1994, p. 64 ss.; *contra* cfr. MAFFI, 2003, p. 183 ss.

<sup>27</sup> Per l'ipotesi secondo cui la madre potrebbe dividere i suoi beni solo dopo la morte del marito cfr. MAFFI, 1997, p. 51.

<sup>28</sup> Per la tesi prevalente, secondo cui la donna gortinia non sarebbe stata sottoposta alla tutela di un *kyrios* (o sarebbe stata liberata dalla tutela proprio dalle innovazioni introdotte dal 'codice') cfr., tra l'altro, BEASLEY, 1906, p. 251-252; SCHAPS, 1979, p. 58 ss.; DI LELLO FINUOLI,

dire, da parte mia, che non vedo elementi probanti per mettere in discussione la conclusione negativa a cui perviene la gran parte della critica, e a favore della quale depone non solo l'*argumentum e silentio*, e cioè la totale assenza di riferimenti alla figura del *kyrios*, ma anche il fatto che vi sono varie clausole del 'codice' – come, ad esempio, la norma che vieta al marito di disporre dei beni della moglie (*IC.IV.72*, col. VI, l. 9 ss.) o i riferimenti alla donna *kartera* dei suoi beni (*IC.IV.72*, col. IV, ll. 26-27; *IC.IV.72*, col. VIII, ll. 48-50) – che sembrerebbero mal conciliarsi con la soggezione a una tutela legale.

Insomma, i cambiamenti di età ellenistica non costituiscono l'unica chiave di lettura per spiegare le differenze che si riscontrano nella condizione giuridica della donna: già prima vi sono situazioni diverse e la stessa *kyrieia*, benché ampiamente diffusa, non è comunque un'istituzione universale. Non mi dilungo, perché il discorso ci porterebbe troppo lontano, sui vari fattori che sono alla base di queste differenze né sul problema dei presunti contraccolpi negativi che la nascita della democrazia avrebbe provocato per la condizione femminile (è stato infatti detto, in maniera provocatoria, che la donna è la grande vittima dell'invenzione della democrazia)<sup>29</sup>. Ciò che mi interessa sottolineare è che, quando si tratta del ruolo della donna greca nella trasmissione dei beni, non si può non dare ampio risalto al fatto che la situazione ateniese, almeno dal punto di vista giuridico, rappresenta un'anomalia.

## Abbreviazioni

*IC IV: Inscriptiones Creticae*, IV, *Tituli Gortynii*, cur. M. Guarducci, Roma, 1950.

*SEG: Supplementum Epigraphicum Graecum, Lugduni Batavorum*, 1923 ss.

## Bibliografia

BEASLEY, 1906: T.W. BEASLEY, *The kyrios in Greek States Other than Athens*, in «The Classical Review», XX, 1906, p. 249-253.

BENCIVENNI, 2003: A. BENCIVENNI, *Progetti di riforme costituzionali nelle epigrafi greche dei secoli IV-II a.C.*, Bologna, 2003.

BISCARDI, 1982=2017: A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, Milano, 1982=*Diritto greco*

1991, p. 225; LINK, 2003, p. 44 ss.; GAGARIN, 2006, p. 5 ss.; GAGARIN, 2012 a, p. 57 ss.; GAGARIN, 2012 b, p. 73 ss.. In senso opposto si è più volte espresso Maffi, secondo cui il 'codice' avrebbe semplicemente ridimensionato il potere del *kyrios*: cfr. MAFFI, 1997, p.109 ss.; MAFFI, 2003, p. 182 ss.; MAFFI, 2012, p. 94 ss.

<sup>29</sup> LEDUC, 1990, p. 250.

- antico*, cur. P. Cobetto Ghiggia, F. Zuccotti, Alessandria, 2017 («Rivista di Diritto Ellenico», V, 2015).
- CABANES, 1976: P. CABANES, *L'Épire de la mort de Pyrrhos à la conquête romaine*, Paris, 1976.
- CANTARELLA, 1987: E. CANTARELLA, *Pandora's Daughters. The Role and Status of Women in Greek and Roman Antiquity*, Baltimore-London, 1987.
- CARTLEDGE, 1981: P. CARTLEDGE, *Spartan Wives: Liberation or Licence?*, in «Classical Quarterly», XXXI, 1981, p. 84-105.
- CHURCHES, 1998: C. CHURCHES, *Women and Property in Early Modern England: A Case-study*, in «Social History», XXIII, 1998, p. 165-180.
- COBETTO GHIGGIA, 2012: *Iseo. Orazioni*, cur. P. Cobetto Ghiggia, Alessandria, 2012.
- DI LELLO FINUOLI, 1991: A.L. DI LELLO FINUOLI, *Trasmissione della proprietà per successione ereditaria femminile e sistema di parentela nel 'Codice di Gortina'*, in «La transizione dal Miceneo all'Alto Arcaismo. Dal palazzo alla città», Roma, 1991, p. 215-227.
- ERICKSON, 1993: A.L. ERICKSON, *Women and Property in Early Modern England*, London, 1993.
- FINLEY, 1952: M.I. FINLEY, *Studies in Land and Credit in Ancient Athens, 500-200 B.C. The Horos Inscriptions*, New Brunswick, 1952.
- FOXHALL, 1989: L. FOXHALL, *Household, Gender and Property in Classical Athens*, in «Classical Quarterly», XXXIX, 1989, p. 22-44.
- GAGARIN, 1994: M. GAGARIN, *The Economic Status of Women in the Gortyn Code: Retroactivity and Change*, in «Symposion 1993. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte», cur. G. Thür, Köln-Weimar-Wien, 1994, p. 61-78.
- GAGARIN, 2008: M. GAGARIN, *Women's Property at Gortyn*, in «Dike», XI, 2008, p. 5-26.
- GAGARIN, 2012 a: M. GAGARIN, *Women and the Law in Gortyn*, in «Index», XL, 2012, p. 57-67.
- GAGARIN, 2012 b: M. GAGARIN, *Women's Property at Gortyn*, in «Dike», XV, 2012, p. 73-92.
- GALLO, 1997: L. GALLO, *La donna e la trasmissione dei beni nelle società greche: aspetti storico-giuridici*, in «Donne e proprietà. Un'analisi comparata tra scienze storico-sociali, letterarie, linguistiche e figurative», Napoli, 1997, p. 67-78.
- GOODY, TAMBIAH, 1973: J. GOODY, S. TAMBIAH, *Bridewealth and Dowry*, Cambridge, 1973.
- GRANDINETTI, 2011 a: P. GRANDINETTI, *Donne eminenti in Grecia e Magna Grecia*, in «Sulla rotta per la Sicilia: l'Epiro, Corcira e l'Occidente», cur. G. De Sensi Sestito, M. Intrieri, Pisa, 2011, p. 497-509.

- GRANDINETTI, 2011 b: P. GRANDINETTI, 'Speculazione femminile?' *Formule di contratto tra donne a Corfù e in altre zone del mondo greco*, in «Ethne, identità e tradizioni: la "terza" Grecia e l'Occidente», cur. L. Breglia, A. Moleti, M.L. Napolitano, Pisa, 2011, p. 587-595.
- HARRIS, 1992: E.M. HARRIS, *Women and Lending in Athenian Society. A "Horos" Re-examined*, in «The Classical Review», XLVI, 1992, p. 309-321.
- HARRISON, 1968=2001: A.R.W. HARRISON, *The Law of Athens, I, The Family and Property*, Oxford, 1968=*Il diritto ad Atene, I, La famiglia e la proprietà*, trad. it., Alesandria, 2001.
- HATZOPOULOS, 1989: M. HATZOPOULOS, *Actes de vente de la Chalcidique centrale*, Athènes, 1988.
- HATZOPOULOS, 1991: M. HATZOPOULOS, *Actes de vente d'Amphipolis*, Athènes, 1991.
- HODKINSON, 2000: S. HODKINSON, *Property and Wealth in Classical Sparta*, Swansea, 2000.
- KUENEN-JANSSENS, 1941: L.J.T. KUENEN-JANSSENS, *Notes upon the Competence of the Athenian Women to Conduct a Transaction*, in «Mnemosyne», IX, 1941, p. 199-214.
- LEDUC, 1990; C. LEDUC, *Come darla in matrimonio? La sposa nel mondo greco, secoli IX-IV a. C.*, in «Storia delle donne. L'antichità», cur. P. Schmitt-Pantel, Roma-Bari, 1990, p. 246-316.
- LEPRI SORGE, 1990: L. LEPRI SORGE, *Per una riprova storica dell'ἀφάρεσις τῆς ἐπικλήρου*, in «Symposion 1988. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte», cur. G. Nenci, G. Thür, Köln-Weimar-Wien, 1990, p. 37-39.
- LEVICK, 2012: B. LEVICK, *Women and Law*, in «A Companion to Women in the Ancient World», cur. S.L. James, S. Dillon, London, 2012, p. 96-106.
- LINK, 2003: S. LINK, *Zur frü griechischen kyrieia*, in «Zeitschrift für die Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung», CXX, 2003, p. 44-93.
- MAFFI, 1990: A. MAFFI, *È esistita l'aferesi dell'epikleros?*, «Symposion 1988. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte», cur. G. Nenci, G. Thür, Köln-Weimar-Wien, 1990, p. 21-36.
- MAFFI, 1997: A. MAFFI, *Il diritto di famiglia nel Codice di Gortina*, Milano, 1997.
- MAFFI, 2003: A. MAFFI, *Studi recenti sul codice di Gortina*, in «Dike», VI, 2003, p. 161-226.
- MAFFI, 2012: A. MAFFI, *Ancora sulla condizione giuridica della donna nel codice di Gortina*, in «Dike», XV, 2012, p. 93-123.
- NOREÑA, 1998: C.F. NOREÑA, *Divorce in Classical Athenian Society: Law, Practice and Power*, in «Past Imperfect», VII, 1998, p. 3-34.

- PICCIRILLI, 1977: *Plutarco. La vita di Solone*, cur. M. Manfredini, L. Piccirilli, Milano, 1977.
- PICCIRILLI, 1978: L. PICCIRILLI, *Due ricerche spartane*, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia», s. III, VIII, 1978, p. 917-947.
- POMEROY, 2002: S.B. POMEROY, *Spartan Women*, Oxford, 2002.
- ROCCA, 2012: F. ROCCA, *La manomissione al femminile. Sulla capacità economica delle donne in Grecia in età ellenistica: l'apporto degli atti di affrancamento*, in «Historikà», II, 2012, p. 247-272.
- ROSIVACH, 1984: V. ROSIVACH, *Aphairesis and Apoleipsis: A Study of the Sources*, in «Revue internationale des droits de l'antiquite», III sér., XXXI, 1984, p. 193-230.
- SCHAPS, 1979: D.M. SCHAPS, *Economic Rights of Women in Ancient Greece*, Edinburgh, 1979.
- DE STE. CROIX, 1970: G.E.M. DE STE. CROIX, *Some Observations on the Property Rights of Athenian Women*, in «The Classical Review», XX, 1970, p. 273-278.
- TOD, 1948: M.N. TOD, *A Selection of Greek Historical Inscriptions, II. From 403 to 323 B.C.*, Oxford, 1948.
- THOMPSON, 1972: W.E. THOMPSON, *Athenian Marriage Patterns: Remarriage*, in «California Studies in Classical Antiquity», V, 1972, p. 211-225.

Luigi Gallo

Woman and transmission of property  
in Greek societies:  
the Athenian anomaly

*La donna e la trasmissione patrimoniale  
nelle società greche:  
l'anomalia ateniese*

Abstract

*Riassunto*

As it is well known, the female condition in Athens is characterized by strong limits, as regards the transmission of property too, since the woman, due to her legal incapacity, cannot actually dispose of the property she has received as a dowry and is constantly subject to the authority of a *kyrios*. We emphasize, however, that the Athenian situation cannot be considered paradigmatic in order to define the condition of Greek women: the differences which can be found in other Greek societies are not always related to alleged changes of the Hellenistic age, as it is often presumed.

*Come è noto, la condizione femminile ad Atene è caratterizzata da forti limiti, anche nel campo della trasmissione patrimoniale, dal momento che la donna, a causa dell'incapacità giuridica, non può effettivamente disporre dei beni che le vengono assegnati in dote ed è costantemente soggetta all'autorità di un *kyrios*. Si sottolinea tuttavia che la situazione ateniese non può essere considerata paradigmatica per definire la condizione della donna greca, e che alla base delle differenze che è possibile riscontrare in altre società greche non vi sono soltanto i presunti cambiamenti intervenuti in epoca ellenistica, su cui si insiste abitualmente.*

Keywords: legal condition of women, transmission of property, dowry, Athens, Greek world.

*Parole chiave: condizione giuridica della donna, trasmissione patrimoniale, dote, Atene, mondo greco.*





COMITATO SCIENTIFICO/EDITORIAL BOARD

Victor Alonso Troncoso (La Coruña), Pierre Carlier (†),  
Silvio Cataldi (Torino), Felicianantonio Costabile (Reggio Calabria),  
Giovanna Daverio Rocchi (Milano), Luigi Gallo (Napoli),  
Edward Monroe Harris (Durham), Edmond Lévy (Strasbourg),  
Remo Martini (Siena), Carlo Pelloso (Verona), Gianfranco Purpura (Palermo),  
Nicolas Richer (Lyon), Guido Schepens (Louvain),  
Wolfgang Schuller (Konstanz), Peter Siewert (Wien)

DIREZIONE/EDITED BY

Pietro Cobetto Ghiggia (Campobasso)  
Ferdinando Zuccotti (Torino)

REDAZIONE/EDITORIAL STAFF

Mirko Canevaro (Edinburgh)  
Valentina Casella (Torino)  
Gianluca Cuniberti (Torino)  
Barbara Maduli (Torino)  
Marcello Valente (Torino)  
Sara Linda Zanovello (Verona)

Rivista di Diritto Ellenico / *Review of Hellenic Law*

Università degli Studi del Molise  
V. De Sanctis  
86100 Campobasso (Italia)

Università degli Studi di Torino  
Dipartimento di Giurisprudenza  
Lungo Dora Siena 100 A  
10153 Torino (Italia)

e-mail: [info@rivistadirittoellenico.it](mailto:info@rivistadirittoellenico.it)  
[www.rivistadirittoellenico.it](http://www.rivistadirittoellenico.it)

Prezzi e condizioni di abbonamento / *Annual Subscription* € 60.00  
(spese postali escluse) *(except postal charges)*

In copertina e frontespizio: *Athena Areia*  
(Elaborazione grafica di Federica Pennacchio)

